

**DELIBERAZIONE 30 MARZO 2022**

**144/2022/R/GAS**

**AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 APRILE – 30 GIUGNO 2022, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI TUTELA. MODIFICHE AL TIVG**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1198<sup>a</sup> *bis* riunione del 30 marzo 2022

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13), così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 98/13), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;

- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l'articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (di seguito: D.L. milleproroghe) convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (di seguito: decreto-legge 17/22) recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 25 giugno 2020, 241/2020/R/gas (di seguito: TIVG);
- la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 280/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2021, 230/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 230/2020/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2020, 278/2021/R/com (di seguito: deliberazione 278/2021/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2021, 401/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 401/2021/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2022, 1/2022/R/com, (di seguito: deliberazione 141/2022/R/com);
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08 (di seguito: sentenza del 20 aprile 2010);
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, 7645/2010 (di seguito: decisione del 28 ottobre 2010);
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Terza, 17 giugno 2014, 1587/2014;
- la nota del 30 settembre 2021, protocollo Autorità 36184 della società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: nota 30 settembre 2021).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07, prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo, altresì, salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità *“a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati*

*e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”;*

- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che, per i clienti vulnerabili, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- il decreto-legge 1/12, all’articolo 13, ha previsto che, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale ai valori europei, l’Autorità, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, introduca progressivamente, tra i parametri in base ai quali è disposto l’aggiornamento, anche il riferimento, per una quota gradualmente crescente, ai prezzi del gas rilevati sul mercato; inoltre, il citato articolo 13, del decreto-legge 1/12, ha stabilito che, in attesa dell’avvio del mercato del gas naturale, di cui all’articolo 30, comma 1, della legge 99/09, i mercati di riferimento da considerare debbano essere quelli europei;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell’intervento dell’Autorità;
- il Consiglio di Stato, con la decisione del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli dell’Autorità, ha riformato le sentenze del Tar Lombardia;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1), come convertito dalla legge 98/13, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11 ed è stato, in particolare, previsto che “per i soli clienti domestici”, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07; ai sensi della legge 124/17 come da ultimo novellata dal D.L. milleproroghe, a far data dall’1 gennaio 2023 detta previsione sarà superata;
- con la deliberazione 280/2013/R/gas, l’Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni del decreto-legge 69/13 in materia di tutela dei clienti domestici.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l’articolo 6, del TIVG prevede, in particolare:

- al comma 6.1, che l’Autorità, con successivo provvedimento, regoli le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso  $C_{MEM,t}$ , assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;
- al comma 6.2, che nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al comma 6.1 la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso  $C_{MEM,t}$ , nel trimestre t-esimo, sia calcolata come somma dei seguenti elementi:
  - a)  $QT_{int}$ , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all’immissione del gas in Rete Nazionale e fissato pari a 0,430302 euro/GJ;
  - b)  $QT_{PSV}$ , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV e fissato pari ai valori indicati nella Tabella 12 del TIVG;
  - c)  $P_{FOR,t}$ , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’*hub* TTF, rilevate, con decorrenza dall’anno termico 2014 – 2015, da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;
- al comma 6.3, che l’elemento  $P_{FOR,t}$  e la componente  $C_{MEM,t}$  sono aggiornati e pubblicati dall’Autorità prima dell’inizio di ciascun trimestre;
- l’articolo 8, del TIVG prevede, in particolare:
  - al comma 8.1, che la componente  $QT_t$  relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: componente  $QT_t$ ), sia pari al valore di cui alla Tabella 5;
  - al comma 8.2, che la componente  $QT_t$  sia calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma degli elementi  $QT_{trasp}$ , a copertura dei costi tariffari del servizio di trasporto e del servizio di misura, e  $QT_{add}$ , a copertura delle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto  $CRV^{FG}$ ,  $CRV^I$ ,  $CRV^{OS}$ ,  $CRV^{BL}$ ,  $CRV^{ST}$  e  $CRV^{CS}$ .

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con nota 30 settembre 2021 la società Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso i valori dell’elemento  $QT_t$ , al netto delle componenti aggiuntive  $CRV^{FG}$ ,  $CRV^I$ ,  $CRV^{OS}$ ,  $CRV^{BL}$ ,  $CRV^{ST}$  e  $CRV^{CS}$ , per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2022, ai sensi del comma 8.3 del TIVG;
- a partire dal 1 aprile 2022:

- la componente addizionale  $CRV^{BL}$ , ai sensi della deliberazione 396/2021/R/com, assume valore pari a 0,3300 centesimi di euro/Smc;
- la componente addizionale  $CRV^{ST}$ , ai sensi della deliberazione 396/2021/R/com, assume valore pari a 2,0000 centesimi di euro /Smc;
- la componente addizionale  $CRV^{CS}$ , ai sensi della deliberazione 141/2022/R/com, assume valore pari a 0,2675 centesimi di euro /Smc;
- il valore delle rimanenti componenti addizionali risulta invariato rispetto al trimestre precedente.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'Autorità ha previsto:
  - a) nell'ambito della disciplina dei servizi di ultima istanza, alcuni meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità sostenuti nell'ambito di tali servizi (di seguito: meccanismi di reintegrazione); tra questi, in particolare i meccanismi:
    - di reintegrazione morosità Fornitore di Ultima Istanza, di cui all'articolo 31quinquies del TIVG;
    - perequativi specifici per il Fornitore del Servizio di Default su rete di distribuzione,  $FD_D$ , di cui all'articolo 37 del TIVG;
    - di copertura dal rischio di mancato pagamento degli oneri della morosità sorti nell'ambito del servizio di default su rete di trasporto di cui alla deliberazione 363/2012/R/gas, con riferimento al meccanismo applicabile al fornitore transitorio del sistema di trasporto ove presente, o alla deliberazione 249/2012/R/gas, con riferimento al meccanismo applicabile all'impresa maggiore di trasporto qualora abbia erogato detto servizio;
  - b) un meccanismo a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione sostenuti dalle imprese distributrici, di cui al TIMG;
- l'Autorità ha inoltre stabilito che i relativi saldi siano coperti per:
  - a) i meccanismi disciplinati dal TIVG, dall'elemento  $UG_{3UI}$  della componente  $UG_3$  della tariffa obbligatoria dei servizi di distribuzione e misura, di cui al comma 42.3 lettera h) della RTDG (di seguito componente  $UG_3$ );
  - b) i meccanismi di copertura dal rischio di mancato pagamento degli oneri della morosità sorti nell'ambito del servizio di default su rete di trasporto disciplinato dalle deliberazioni 249/2012/R/gas e 363/2012/R/gas, dall'elemento  $UG_{3FT}$  della componente  $UG_3$ , e dalla componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto  $UG_{3T}$ , di cui al comma 36.1, lettera e), della RTTG;
  - c) il meccanismo a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione, dall'elemento  $UG_{3INT}$  della componente  $UG_3$ ;

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- nel corso del primo trimestre del 2022 lo scenario fortemente rialzista già registrato nei mesi precedenti si è ulteriormente aggravato;
- per far fronte a tale situazione, il Governo ha inserito nel testo del decreto-legge 17/22 alcune disposizioni funzionali a mitigare, per quanto possibile, gli impatti della congiuntura;
- in particolare, l'articolo 2, comma 3 del decreto-legge 17/22 prevede che *“Al fine di contenere per il secondo trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022”*.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- ai sensi del comma 6.3, del TIVG, aggiornare e pubblicare i valori dell'elemento  $P_{FOR,t}$  e della componente  $C_{MEM,t}$  relativi al trimestre 1 aprile – 30 giugno 2022;
- con riferimento alla componente  $QT_t$ , di cui all'articolo 8, del TIVG, pubblicare il valore del suddetto elemento comprensivo delle componenti  $CRV^{FG}$ ,  $CRV^I$ ,  $CRV^{OS}$ ,  $CRV^{BL}$ ,  $CRV^{ST}$  e  $CRV^{CS}$ , aggiornando la Tabella 5 del TIVG;
- ai fini di mitigare gli impatti dell'attuale congiuntura e della forte crescita dei prezzi del gas naturale e, di conseguenza, sulla spesa complessiva per la fornitura di gas naturale per gli utenti finali, tenuto conto delle disposizioni del decreto-legge 17/22, mantenere azzerati, anche per il prossimo trimestre, i valori delle aliquote rispettivamente della componente  $UG_3$  e della componente  $UG_{3T}$

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Aggiornamento per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2022 della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso*

- 1.1 Per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2022, i valori dell'elemento  $P_{FOR,t}$  e della componente  $C_{MEM,t}$ , di cui all'articolo 6, del TIVG, sono fissati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.

**Articolo 2**  
*Modifiche al TIVG*

- 2.1 Con decorrenza 1 aprile 2022, la Tabella n. 5 del TIVG è sostituita con la seguente:

**Tabella n. 5** Elemento  $QT_t$

<b>Periodo di applicazione</b>	<b>euro/GJ</b>
<i>dall'1 gennaio 2022</i>	1,626949
<i>dal 1 aprile 2022</i>	1,655820

**Articolo 3**  
*Disposizioni in tema di componenti  $UG_3$  e  $UG_{3T}$*

- 3.1 A decorrere dal 1 aprile 2022 continuano a trovare applicazione i valori degli elementi della componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura  $UG_3$ , di cui al comma 42.3, lettera h) della RTDG, indicati nella Tabella 2 allegata alla deliberazione 28 settembre 2021, 401/2021/R/gas.
- 3.2 A decorrere dal 1 aprile 2022 continua a trovare applicazione il valore della componente tariffaria aggiuntiva della tariffa di trasporto  $UG_{3T}$ , di cui al comma 36.1, lettera e) della RTTG, indicato nella Tabella 3, allegata alla deliberazione 28 settembre 2021, 401/2021/R/gas.

**Articolo 4**  
*Disposizioni finali*

- 4.1 Il presente provvedimento e il TIVG, come risultante dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

30 marzo 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*